

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 3 aprile 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 12 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno tre del mese di aprile
alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare M. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on.le prof. Beniamino Finocchiaro

vice presidente il sigg. dott. Raffaele Augelli

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario ~~xxxxxx~~ ^{Redigente} sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		"	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo		
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarolla dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni		"	50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge regionale "Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali".

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura (Sono usciti i consiglieri Liuzzi, Palma, Trisorio Liuzzi):

Art. 1

Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei alla Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Calvario un emendamento soppressivo al primo rigo delle parole "e la soluzione". Messo ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità. Pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Il Presidente avverte l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Calvario un emendamento soppressivo delle parole "per le loro caratteristiche".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale.

Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali", nel testo che segue composto di nn. 6 articoli:

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3

Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Art. 3

Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dello Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Calvario un emendamento aggiuntivo, al primo comma, primo rigo, della parola "motivata" dopo le parole "con deliberazione". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.

La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale -

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.

La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

Art. 6

A gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titoli I. Spese correnti - Sez. I. Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1854/20105 Prot.

Bari, 5 maggio 1973

RINVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale, con le seguenti osserva-
zioni del Governo della Repubblica:

- conferimento incarichi predette consulenze debet avvenire con
criteri et modalità previsti da art. 152 D. P. R. 28 dicembre 1970,
n. 1077 et inoltre provvedimento esame avrebbe dovuto prevedere limi-
te massimo durata incarico nonchè divieto cumulo incarichi durante
medesimo esercizio finanziario anche se da assolversi in amministra-
zioni diverse.

Il Commissario del Governo - f/to Di Caprio.